



**CONTRATTO PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI TRA SERCOP E L'ENTE
GESTORE _____ SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS**

Tra

SER.CO.P. con sede legale in Rho (MI), Via dei Cornaggia, 33 C.F./ P.IVA: 05728560961, nella persona del Direttore generale Guido Ciceri, domiciliato per la carica presso la sede dell'azienda;

e

L'ente gestore _____ Società Cooperativa Sociale onlus, con sede legale in _____, Piva _____, nella persona della Sig. _____, in qualità di legale rappresentante pro-tempore per le seguenti unità d'offerta

- **Centro Socio Educativo** _____ – con sede dell'unità d'offerta in _____ –
- **Servizio Formazione Autonomia** _____ – con sede dell'unità d'offerta in _____ –

premesso che:

- SERCOP, intende avvalersi di _____, di seguito denominato ente gestore, che gestisce l'unità d'offerta indicate in premessa;
- L'ente gestore possiede i requisiti autorizzativi per l'esercizio della unità d'offerta come previsto dalla Dgr 20588/2005 "Definizione dei requisiti minimi e strutturali per l'autorizzazione al funzionamento dei servizi sociali per persone disabili" e successive deliberazioni;
- **I locali presso cui viene esercitata l'unità d'offerta sono nel possesso e disponibilità dell'ente gestore a titolo di (proprietà , affitto) ect....**
- L'Assemblea dei Sindaci del distretto di Rho, ha deliberato:
 - Il modello di accreditamento per le Udo SFA (Del. Del 28/10/2010)
 - il nuovo modello di accreditamento, che sostituisce il precedente sistema del 2010 – relativamente ai requisiti per le Udo CSE, omogeneo per il Distretto dell'ASL Milano 1) (Del. del 25 Novembre 2015)
 - il "Regolamento per l'accesso ai servizi diurni per le persone disabili residenti nell'Ambito del Rhodense" e relativo Documento Applicativo., che regola inoltre il sistema tariffario per la riscossione delle rette.
- n. posti accreditati per tipologia di udo:

Tipologia Udo	n. posti accreditati
CSE	
SFA	

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

ART.1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

ART.2 - Oggetto

- Il presente contratto definisce i rapporti giuridici ed economici derivanti dalla erogazione di prestazioni socio assistenziali da parte dell'ente gestore, in relazione all'esercizio dell'unità d'offerta elencate in premessa", con una quota di oneri a carico dei Comuni, fatta salva la partecipazione ai costi da parte dell'utente, ai sensi del "Regolamento per l'accesso ai servizi diurni per le persone disabili residenti nell'Ambito del Rhodense".
- Sercop si avvale pertanto dell'ente gestore per l'assistenza a favore di utenti disabili;
- L'ente gestore garantisce le prestazioni socio assistenziali, mediante le unità d'offerta indicate in premessa, utilizzando le strutture, le attrezzature, i servizi, il personale secondo i criteri per l'esercizio e il funzionamento delle stesse definiti dalla Regione Lombardia, nonché i requisiti di accreditamento previsti dall'Ambito del Rhodense.
- L'ente gestore garantisce per le unità di offerta elencate in premessa:
 - a. n. 5 giorni di apertura alla settimana, dal lunedì al venerdì,
 - b. i seguenti orari di apertura del centro (dalle ore _____ alle ore _____)
 - c. È garantita l'apertura per 235 giorni all'anno.

Anche i fini del calcolo della retta die, si considerano le seguenti definizioni orarie:

- a. frequenza full time: presenza dell'utente tra le 24 e le 35 alla settimana
- b. frequenza part time: la presenza dell'utente tra le 14 e le 23 ore alla settimana.
- c. non sono ammissibili frequenze settimanali al di sotto delle 14 ore (come sancito dal requisito di accreditamento "rapporti con l'utenza" approvati con del dell'assemblea dei sindaci del 25 Novembre 2015).

ART. 3 - Mantenimento dei requisiti e vigilanza

1. L'ente gestore si impegna a garantire l'erogazione delle prestazioni certificando il numero, la professionalità ed il rapporto di lavoro del personale impiegato nella unità d'offerta.
2. L'ente gestore si impegna:
 - a. a comunicare tempestivamente a Sercop ogni eventuale variazione che dovesse intervenire, tanto rilevante da incidere sul possesso dei requisiti o sull'organizzazione;
 - b. Ad autocertificare entro il 31 gennaio di ogni anno, il mantenimento degli standard di personale, nonché di tutti gli altri requisiti di esercizio e di accreditamento della unità d'offerta.
 - c. Ad inviare annualmente (entro il 31 gennaio di ogni anno) la carta dei servizi delle unità di offerte accreditate e individuate in premessa
3. Sercop, o il soggetto da esso delegato, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza può accedere a tutti i locali della unità d'offerta ed assumere informazioni dirette dal personale, dagli ospiti e dai loro familiari; può accedere alla documentazione relativa al rapporto di accreditamento o, comunque, rilevante ai fini dell'esercizio dell'unità d'offerta, al fine di verificare quanto dichiarato dall'ente gestore. Al termine del sopralluogo, Sercop o il soggetto delegato redige il verbale in contraddittorio con il gestore o persona incaricata dall'ente gestore, nel quale sono indicati i motivi del sopralluogo, i requisiti valutati, la documentazione acquisita. Tale verbale è congiuntamente sottoscritto da Sercop

e dal gestore o persona da esso incaricata. Nel caso in cui le azioni svolte ed i dati rilevati non consentano l'immediata assunzione di decisioni in merito ad eventuali prescrizioni o provvedimenti, per tali aspetti, entro il termine massimo di 15 giorni, Sercop predispone una comunicazione integrativa. In ogni caso è prevista la possibilità di controdeduzioni da parte del Legale Rappresentante entro 15 giorni dalla data del sopralluogo.

4. Qualora l'esito del sopralluogo evidenziasse la perdita di uno o più requisiti previsti per l'accreditamento, l'Ufficio di Piano inviterà l'ente gestore a ripristinare il/i requisito/i perduto/i entro tempi e modalità definiti e comunque non superiori ai 60 giorni. Trascorso inutilmente il periodo indicato sarà disposta la revoca dell'accreditamento.

ART.4 - Obblighi di carattere generale

1. L'ente gestore si impegna a:

- I. rispettare tutti gli adempimenti previsti come requisiti per l'esercizio e l'accreditamento delle unità d'offerta socio assistenziali indicate e richiamati nella DGR N. 20763/05;
- II. concorrere al rispetto ed alla attuazione dei principi, delle indicazioni e degli adempimenti previsti nella L. R. 3/2008 a carico degli enti gestori.

In particolare, l'ente gestore si impegna a:

- a) rispettare i criteri di accesso prioritario alle prestazioni definiti dal regolamento per l'accesso ai servizi diurni per le persone disabili residenti nell'ambito del Rhodense e di eventuali disposizioni applicative stabilite dalla Regione ai sensi della L. R. 12 marzo 2008, n.3;
- b) verificare che, al momento dell'accesso, gli assistiti abbiano le caratteristiche e manifestino le condizioni di bisogno previste per il tipo di unità d'offerta gestito;
- c) assicurare che la presa in carico della persona assistita avvenga secondo criteri di appropriatezza, segnalando eventuali situazioni complesse al Comune ed all'Unità Multidisciplinare d'Ambito (UMA);
- d) informare gli assistiti e le loro famiglie, qualora richiesto, sulle prestazioni offerte e/o sulle condizioni per accedervi e/o sulle rette praticate.
- e) prendere in carico l'assistito in maniera personalizzata e continuativa, coinvolgendolo nella formulazione dei progetti educativi, sempre nel rispetto delle indicazioni definite dai requisiti di accreditamento;
- f) informare il Comune di residenza dell'assistito dell'accesso alla unità d'offerta;
- g) informare il Comune di residenza sulle condizioni psico-fisiche dell'assistito o qualora si rinvenga la necessità della nomina di un tutore o di un amministratore di sostegno;
- h) favorire il coinvolgimento dei familiari o delle persone di fiducia da loro delegate e assicurare la costante informazione sulla condizione degli assistiti e sulla assistenza praticata, nel rispetto delle norme in materia di tutela della privacy;
- i) assicurare l'accesso alla unità d'offerta dei ministri di culto, dei volontari e delle altre persone la cui presenza sia richiesta dagli utenti, nel rispetto dei protocolli vigenti nella unità d'offerta;
- j) informare l'assistito, il suo legale rappresentante e i suoi familiari, in modo chiaro e fin dal momento della richiesta di accesso, circa la possibilità di chiedere l'intervento del difensore civico del Comune in cui ha sede legale l'unità d'offerta, in tutti i casi in cui sia negata o limitata la fruibilità delle prestazioni;-

- k) dotarsi della Carta dei Servizi – redatta ai sensi di legge-, che deve essere tenuta aggiornata, distribuita all’utenza ed a chiunque ne facesse richiesta, oltre che pubblicata sul sito web dell’ente gestore e/o dell’unità d’offerta;
- l) partecipare ad iniziative promosse o previste dal Piano Sociale di Zona, rivolte ad attuare l’integrazione tra la programmazione della rete di offerta sociale e la rete di offerta sociosanitaria e tese al miglioramento della qualità del servizio;
- m) dotarsi di un Codice Etico, dandone atto nella Carta dei Servizi, la cui violazione contestata per iscritto, in assenza di giustificazioni ritenute valide, costituirà causa di risoluzione di diritto del presente contratto ad insindacabile e motivato giudizio di Sercop;
- n) stipulare, a garanzia di infortuni che possono derivare a terzi durante l’espletamento del servizio, idoneo contratto assicurativo per la responsabilità civile, con massimale di €4.000.000,00, esonerando Sercop da ogni responsabilità a riguardo;

ART. 5 - Sistema tariffario e pagamenti

1. L’accreditamento dell’ente gestore e la sottoscrizione del presente contratto conferisce allo stesso la facoltà di esercitare le prestazioni remunerate da Sercop, che è tenuto ad erogare all’ente gestore dell’Unità d’Offerta, nel rispetto delle disposizioni vigenti, le tariffe previste ai sensi del presente documento e dal “Regolamento per l’accesso ai servizi diurni per le persone disabili residenti nell’ambito del Rhodense”.
 - il sistema tariffario è disciplinato dal “Regolamento per l’accesso ai servizi diurni per le persone disabili residenti nell’Ambito del Rhodense” e relativo Documento Applicativo, approvato dall’assemblea dei Sindaci con Delibera del 28/10/2010.
 - Le tariffe (voucher didi e retta giornaliera) si intendono automaticamente modificate previa revisione del documento applicativo allegato al “Regolamento per l’accesso ai centri diurni per anziani e disabili” deliberato dalla Assemblea dei Sindaci del distretto di Rho.
2. In aggiunta a quanto stabilito dal precedente comma 1, per lo svolgimento di tutte le pratiche e procedure preliminari all’ingresso dell’utente. (c.d. periodo di osservazione) potrà essere riconosciuta una quota aggiuntiva massima pari a € 300,00 (oltre iva).
3. Secop provvederà mensilmente al pagamento delle rette relative agli utenti inseriti.
4. Il pagamento dei corrispettivi non pregiudica il recupero di somme che, sulla base dei controlli effettuati nei confronti della unità d’offerta, risultassero non dovute o dovute solo in parte.
5. L’ente gestore si impegna ad emettere mensilmente fatture, o altra documentazione contabile idonea, al fine del pagamento dei corrispettivi, recante specifica del numero di utenti dei moduli frequentati, nonché dettaglio delle assenze effettuate.
6. Le assenze temporanee, dovute a ricoveri ospedalieri, vacanze ecc., possono essere esposte come giornate di presenza entro il limite massimo di 30 giorni consecutivi ad esclusione dei periodi di chiusura, a condizione che venga garantito all’ospite il mantenimento del posto durante il periodo di assenza.

7. Nel caso di assenze ripetute o reiterate per un periodo superiore al 50% dei giorni di frequenza per almeno tre mesi, si dà luogo alla decadenza del diritto al servizio ed alla conseguente sospensione del pagamento della quota a favore del suddetto utente;
8. Possono essere retribuite prestazioni erogate con la modalità del soggiorno climatico, indipendentemente dal periodo nel quale viene svolto, a condizione che:
 - I. il soggiorno sia organizzato direttamente dal gestore e sia previsto nel progetto della persona assistita;
 - II. sia garantito anche presso la destinazione climatica lo standard di personale previsto dall'accreditamento.
9. Il voucher didi è finanziato con il Fondo Sociale Regionale e sarà corrisposto in base al numero di giornate effettivamente frequentate dagli utenti del centro. Questi saranno conteggiati al termine di ogni anno solare per il periodo gennaio-dicembre ed erogati all'atto della liquidazione delle suddette risorse da parte di Regione Lombardia.
10. Ferma restando la possibilità di decurtare, recuperare o ridurre le somme previste a titolo di tariffa, sulla base di provvedimenti assunti da Sercop al termine di accertamenti condotti sulla unità d'offerta, è fatta salva la facoltà di Sercop di sospendere l'erogazione parziale o totale dei pagamenti, in tutti i casi in cui siano in corso controlli per l'accertamento di gravi violazioni della normativa vigente, dei requisiti per l'esercizio e per l'accreditamento, delle clausole del presente contratto.

ART. 6 - Modalità di registrazione e codifica delle prestazioni

1. L'ente gestore si impegna a compilare, conservare e trasmettere la documentazione personale degli utenti nel rispetto della normativa in materia di tutela della privacy.
2. Sercop o il soggetto da esso delegato, nell'ambito dell'attività di vigilanza, compie i controlli sulla appropriatezza delle prestazioni e l'aderenza delle caratteristiche degli assistiti a quanto riportato nella documentazione relativa ai fascicoli personali.
3. I controlli previsti dal presente articolo sono effettuati alla presenza ed in contraddittorio con la persona incaricata dall'ente gestore, con l'eventuale assistenza dei membri dell'équipe di lavoro responsabile della tenuta della documentazione.
4. L'ente gestore si impegna ad adempiere al debito informativo nei confronti di Sercop e della Regione Lombardia, che costituisce condizione per il pagamento delle tariffe di cui al precedente articolo. Il mancato adempimento entro i termini stabiliti al debito informativo costituisce causa di decadenza dell'accreditamento e di risoluzione del presente contratto.

ART. 7 - Eventi modificativi e cause di risoluzione del contratto

1. L'ente gestore si impegna al rispetto delle linee guida regionali in materia di esercizio, accreditamento e vigilanza sociosanitaria, dando atto di conoscerne il contenuto, ed in particolare che:

- a) l'accreditamento, alla pari dell'autorizzazione (o della CPE), non è cedibile a terzi;
- b) i requisiti dell'autorizzazione (o della CPE) e dell'accreditamento sono condizione indispensabile perché il presente contratto produca effetti tra le parti;
- c) la perdita di un requisito soggettivo od oggettivo - strutturale, gestionale, tecnologico ed organizzativo - previamente accertato da Sercop o da soggetto delegato, determina la revoca del provvedimento di accreditamento, la risoluzione di diritto del contratto.

Nel corso del procedimento per la revoca dell'accreditamento, il contratto è sospeso.

Con riguardo a specifiche fattispecie Sercop., ove rinvenga la possibilità di un ripristino delle condizioni che danno origine al rapporto di accreditamento, può prescrivere un termine per la regolarizzazione della situazione, disponendo comunque la sospensione o la decurtazione dei pagamenti delle prestazioni rese nel periodo in questione;

- d) con la sola eccezione della modificazione della persona del legale rappresentante o dell'amministratore dell'ente gestore e della trasformazione del tipo di società, ogni evento che dovesse comportare lo scioglimento, la fusione o il cambio dell'ente gestore comporta la necessità di stipulare un nuovo contratto di accreditamento, con decadenza del presente contratto;
- e) l'affidamento a terzi della gestione dell'unità d'offerta determina l'obbligo di una nuova CPE e comporta il riavvio di un nuovo processo di accreditamento, con decadenza del presente contratto;
- f) la cessione del contratto a terzi senza il consenso di Sercop non produce effetti nei confronti di questo e determina la revoca dell'accreditamento e la risoluzione di diritto del presente contratto;
- g) la cessione di crediti derivanti dal presente contratto è soggetta alla disciplina vigente in materia di contratti pubblici.

ART. 8 – beni immobili relativi alle unità d'offerta accreditate

1. Le parti convengono che l'alienazione a terzi della proprietà o di diritti reali sul bene immobile relativo all'unità d'offerta accreditata ovvero la modifica della sua destinazione d'uso, che dovesse intervenire nel corso dell'esecuzione del presente contratto, per fatti anche non imputabili al soggetto accreditato, comporta la risoluzione di diritto del contratto medesimo.

ART. 9 - Controversie

1. Per ogni controversia che dovesse insorgere sulla interpretazione e sulla applicazione del presente contratto è competente il Foro di Milano.

ART. 10 - Durata

1. Il presente contratto ha validità di cinque anni con decorrenza dalla data di sottoscrizione dello stesso. Novanta giorni prima della scadenza, ricorrendone i presupposti, in relazione alla permanenza dei

requisiti ed agli obiettivi della programmazione regionale e locale, le parti si impegnano a negoziare i contenuti del nuovo contratto.

2. In caso di cessazione dell'attività, corre l'obbligo per il gestore di darne preventiva comunicazione a Sercop con preavviso di almeno 90 giorni, garantendo comunque la continuità delle prestazioni per tale periodo.

ART. 11 - Clausola penale

1. Le parti convengono che, in caso di inadempimento da parte del gestore delle obbligazioni di cui all'art. 4 del presente contratto che non costituisca già causa di risoluzione, la parte inadempiente è tenuta a pagare a Sercop la somma di €3.000,00 (tremila) a titolo di penale, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine.

ART. 12 - Recepimento di disposizioni regionali e accordi applicativi

1. Le parti danno atto che il presente contratto si intende automaticamente modificato o integrato per effetto di sopravvenute disposizioni regionali il cui contenuto comunque deve essere formalmente reso noto da SER.CO.P. all'ente gestore, con indicazione dei termini relativi alle diverse obbligazioni.

ART. 13 - Norma di rinvio

1. Per ogni aspetto non disciplinato dal presente contratto si fa rinvio al codice civile e alla disciplina normativa di settore.

ART. 14 - Copie

1. Il contratto è redatto in triplice copia da trasmettere rispettivamente a Sercop, all'ente gestore e all'Azienda Sanitaria Locale.

Per l'Ente Gestore
Il Legale Rappresentante

Per SER.CO.P.
Il Direttore
